

**CONCESSIONE DI CONTRIBUTI SOGGETTI A RITENUTA 4%
prevista dall'art. 28, comma 2, d.p.r. n. 600/1973
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

Il sottoscritto/a nato/a a il

residente a Prov. via n.

C.F. rappres. leg. ditta/ente

sede legale via n.

C.F. P.IVA

indirizzo e-mail Ente (**campo obbligatorio**)

sexso data di nascita luogo di nascita Prov.

(*) Se il C.F. è alfanumerico indicare anche il sesso.

valendosi della disposizione di cui all'art. 47 del d.p.r. n. 445 del 28.12.2000, e consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli articoli nn. 483, 495 e 496 del codice penale, nonché vista l'informativa sulla privacy in calce richiamata,
DICHIARA sotto la propria personale responsabilità
che il CONTRIBUTO di € , richiesto al Comune di Brescia per

a favore della summenzionata ditta/altro ente É CONNESSO all'esercizio di attività commerciali;

che, pertanto, la ditta/altro ente **É SOGGETTO** nella fattispecie all'applicazione della **ritenuta d'acconto 4%** prevista dall'art. 28, comma 2, d.p.r. n. 600/73, dal momento che si configura in relazione a tali contributi esercizio di impresa ex art. 55 T.U.I.R.;

che le pezze giustificative delle spese sostenute sono conservate agli atti del richiedente, per eventuali **controlli dell'ente erogatore**;

ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 COMUNICA gli estremi identificativi del c/c dedicato:

banca n. conto corrente ABI CAB

IBAN intestato a

generalità delegati ad operare sul c/c (compreso il dichiarante se delegato)	Nome <input type="text"/>	C.F. <input type="text"/>
	Nome <input type="text"/>	C.F. <input type="text"/>
	Nome <input type="text"/>	C.F. <input type="text"/>

SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente qualsiasi modifica ai dati dichiarati

<p align="center">spazio MARCA DA BOLLO DA € 2,00</p> <p>(per importi superiori ad € 77,47) <small>(La data del bollo, stampata sul contrassegno, deve essere uguale o antecedente alla data del presente modello)</small></p>	<p>* oppure ESENTE IMPOSTA DI BOLLO ai sensi di <small>(indicare norma d'esenzione)</small> <input type="text"/></p>	<p align="center">Brescia, lì <input type="text"/></p> <p align="center">Firma (per esteso) <input type="text"/></p>
<p>* oppure <input type="checkbox"/> IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALLYMENTE (allegare ricevuta) <small>Autoriz. n. prot. 4137/95 del 20.02.1995 Ag. Entr. - Dir. Reg. Lomb. - Sez. BS</small></p>		<p><small>(se firma autografa allegare copia di documento di identità)</small></p>

Si richiama l'attenzione sulle conseguenze previste dalla legge per falsità e dichiarazioni mendaci.

art. 76 d.p.r. n. 445 del 28.12.2000 – Norme penali

Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia ... omissis" "Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera" (art. 75).

INFORMATIVA PRIVACY (REG. UE 2016/679)

In relazione ai dati personali (riferiti a "persona fisica") trattati dal Settore competente, si informano gli utenti che titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia, con sede a Brescia in piazza della Loggia n.1 - dato di contatto protocollogenerale@pec.comune.brescia.it, dato di contatto del responsabile della protezione dei dati RPD@comune.brescia.it, il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la LTA srl con sede a Roma in Via della Conciliazione n. 10.

I dati sono trattati per le finalità istituzionali del Comune di Brescia. I dati personali trattati sono raccolti presso l'interessato (persona a cui si riferiscono i dati).

Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri

Il trattamento dei dati è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante.

Il trattamento dei dati riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato.

Il Comune NON si avvale, per il trattamento, di soggetti terzi quali responsabili del trattamento.

Gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori e necessari per l'avvio e la conclusione dei procedimenti amministrativi.

Il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici.

Il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali.

Vengono trattate le seguenti categorie di dati: assegnazione contributi (dati personali, dati bancari).

La comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti, e comunque al fine di poter erogare i servizi istituzionali e di poter avviare e concludere i procedimenti amministrativi previsti dalla normativa.

I dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione.

Il mancato conferimento dei dati al Comune, il rifiuto a rispondere o la mancata acquisizione possono comportare il rigetto dell'istanza presentata. Il trattamento dei dati degli utenti è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza degli stessi.

Gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto all'accesso ai dati, alla rettifica, alla cancellazione (ove i dati non siano corretti), alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all'Autorità Garante della privacy, alla portabilità dei dati entro i limiti ed alle condizioni specificate nel capo III del Reg.UE

2016/679. La pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa, tenendo conto della tutela della riservatezza delle persone.

art. 55 NUOVO T.U.I.R. 917 d.lgs. n. 344/2003 del 12.12.2003 (IRES) – Redditi d'impresa

1. Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 del codice civile e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa.

2. Sono inoltre considerati redditi d'impresa:

a) i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma di impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 del codice civile;

b) i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;

c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 32, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività d'impresa.

2. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attività commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate nel presente articolo.

art. 28 d.p.r. n. 600 del 29.9.1973 e ss.mm.ii. – Ritenuta sui compensi per avviamenti commerciali e sui contributi degli enti pubblici

1. I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, quando corrispondono compensi per la perdita di avviamento in applicazione della legge 27 gennaio 1963, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del quindici per cento, con obbligo di rivalsa, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente.

2. Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle Imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali.

(Per ulteriore documentazione vedi anche il T.U.I.R. 917/1986).

art. 73 NUOVO T.U.I.R. 917 d.lgs. n. 344/2003 del 12.12.2003 (I.R.E.S.) – Soggetti passivi

1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lett. b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario ed autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le società e le associazioni indicate nell'art. 5

3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo, allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.